


XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 544 e abb.-B

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 544 e abb.-B

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

N. 95 – 29 giugno 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 – bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI - Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@,camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3-
ARTICOLI 1-3	3-
ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE. MISSIONE E IDENTITÀ DEGLI I. ACADEMY	
ARTICOLO 4	4-
REGIME GIURIDICO DEGLI I.T.S. ACADEMY E CREDITO D'IMPOSTA	4 -
ARTICOLO 5	6-
STANDARD MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI	6 -
ARTICOLO 6	7 -
VERIFICA E VALUTAZIONE FINALI E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI RELATIVI CREDITI	7-
ARTICOLO 7	8-
STANDARD MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI I.T.S. ACADEMY	8-
ARTICOLO 9	8-
MISURE NAZIONALI DI SISTEMA PER L'ORIENTAMENTO	8-
ARTICOLO 10	9-
COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY	9 -
ARTICOLO 11	10 -
SISTEMA DI FINANZIAMENTO	10 -
ARTICOLO 12	12 -
Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale	12 -
ARTICOLO 13	13 -
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	13 -
ARTICOLO 14	14 -
FASE TRANSITORIA E ATTUAZIONE	14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C. 544-B

Titolo: Istituzione del Sistema terziario di istruzione

tecnologica superiore

Iniziativa: parlamentare

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Relazione tecnica (RT): assente

Relatore per la Toccafondi

Commissione di merito:

Gruppo: IV

Commissioni competenti: VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Il provvedimento, già approvato dalla Camera in prima lettura, è stato modificato dal Senato in seconda lettura (AS 2333).

Sul testo approvato dalla Camera (AC 544-A) si veda il dossier del Servizio Bilancio n. 64 del 29 giugno 2021.

Le modifiche apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-3

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Missione e identità degli I.T.S. Academy

<u>Le modifiche</u> introdotte dal Senato, nel ribadire l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, puntualizzano che del sistema sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) denominati Istituti tecnologici Superiori (I.T.S. *Academy*) (articolo 1, comma 1). Esse dispongono, altresì, che l'accesso agli ITS *Academy* avvenga sulla base della programmazione regionale (articolo 1, comma 2).

Per quanto concerne la missione e l'identità degli I.T.S. *Academy*, con riferimento ai compiti di formazione professionalizzante di tecnici superiori, si inserisce l'ulteriore finalità di assicurare l'offerta di tali tecnici in relazione alle aree tecnologiche strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica (articolo 2, comma 1).

Infine, si prevede che ciascun I.T.S. *Academy* faccia riferimento a una specifica area tecnologica (individuata con il decreto di cui all'articolo 14, comma 6, vedi *infra*), salvo deroghe da stabilire secondo i criteri fissati nel decreto medesimo (articolo 3, commi 1 e 5).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Regime giuridico degli I.T.S. Academy e credito d'imposta

Le modifiche introdotte dal Senato, oltre ad intervenire sul novero dei possibili soggetti fondatori degli I.T.S. *Academy* (costituiti, si rammenta, sotto forma di fondazioni), includono fra le fonti di contribuzione al patrimonio della fondazione I.T.S. *Academy* le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (nel testo precedente si menzionavano le sole "elargizioni") [comma 5, lettera *c*)].

In particolare, con emendamento introdotto dal Senato in seconda lettura è stato disciplinato un credito d'imposta, <u>ai commi 6 e 12</u>, nei termini di seguito esposti.

Si evidenzia che <u>l'attuale formulazione dei commi 6 e 12 deriva da una condizione posta ex</u> art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 10 maggio 2022).

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera *c*) (sopra descritto), è prevista la concessione di un <u>credito d'imposta</u> nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, che sale al 60 per cento nei casi di erogazione in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale (comma 6).

Il credito d'imposta viene riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento¹, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione². Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è

¹ previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n. 241/1997, Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

² ai sensi dell'articolo 17 del citato D.lgs. n. 241.

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Al comma 12 si prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità di fruizione del credito d'imposta sopra descritto e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Il medesimo comma 6, all'ultimo periodo, dispone che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 e del comma 12 - pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2024 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440/1997³.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che in seconda lettura il Senato ha inserito la previsione di un credito d'imposta sulle erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy. La relativa disciplina, prevista ai commi 6 e 12, corrisponde a una condizione posta *ex* art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato.

L'onere derivante dal credito d'imposta sembra configurato in termini di limite di spesa, tenuto conto che l'onere è indicato in misura "pari a" <u>0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2024</u>: la parte sostanziale della norma, tuttavia, non dispone esplicitamente la limitazione del beneficio in parola alle sole disponibilità finanziarie, bensì si limita a rimettere l'attuazione a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In proposito, risulta dunque necessario acquisire, da un lato, gli elementi di stima sulla cui base è stato quantificato l'onere derivante dai commi 6 e 12, dall'altro, un chiarimento del Governo circa i meccanismi procedurali sulla cui base ci si attende che sia garantita l'osservanza del limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell'articolo 4 prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, provvedendo al relativo onere, pari a 0,8 milioni di euro per il 2022, a 1,6 milioni

³ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

di euro per il 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997.

In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁴, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204,1196, 1194 e 2394). Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca in quale misura saranno ridotte le risorse iscritte in ciascuno dei suddetti capitoli per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di assicurare che essi rechino le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 5

Standard minimi dei percorsi formativi

<u>Le modifiche</u> introdotte dal Senato riguardano i percorsi degli I.T.S. *Academy*, articolati in due livelli (comma 1):

- i percorsi di quinto livello devono avere un numero minimo di 1.800 ore di formazione;
- i percorsi di sesto livello possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e con specifiche esigenze, da individuare con D.P.C.M.

A conclusione dei percorsi formativi si prevede il rilascio del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (comma 2).

Inoltre, sulla disciplina delle caratteristiche comuni dei percorsi formativi, si prevede che l'attività formativa venga svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, e che le scansioni temporali di tali percorsi siano definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico (comma 4).

_

⁴ Ciò per effetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012.

Infine, nell'ambito dei percorsi della Fondazione I.T.S. *Academy*, si prevede che (comma 5):

- docenti, ricercatori ed esperti provengano almeno per il 50 per cento dal mondo del lavoro;
- il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avvenga compatibilmente con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la disposizione (introdotta presso il Senato al comma 4), ai cui sensi l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, possa essere attuata a invarianza di risorse oppure se, relativamente agli istituti finanziati o costituiti da enti pubblici, essa richieda una rimodulazione degli orari di insegnamento o della composizione del corpo docente tali da comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 6

Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti

Le modifiche introdotte dal Senato ampliano le commissioni di esame per i diplomi includendovi la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di esperti di tale settore di alta formazione (nuovo comma 1). Resta invariata la previsione, di cui al comma 3, ai cui sensi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni si provvede nel quadro delle risorse disponibili.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se l'inclusione di rappresentanti e di esperti del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nelle commissioni di esame (di cui al comma 1) possa effettivamente avvenire ad invarianza di risorse come previsto dal comma 3.

ARTICOLO 7

Standard minimi per l'accreditamento degli I.T.S. Academy

Le modifiche apportate al Senato riguardano il procedimento di accreditamento nazionale degli I.T.S. *Academy*, disponendo che il decreto del Ministro dell'istruzione disciplini anche i presupposti e le modalità di revoca dell'accreditamento (commi 1 e 2).

Inoltre, sono state introdotte due ulteriori disposizioni:

- nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione (nuovo comma 5);
- le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS *Academy*; fino all'adozione della disciplina regionale, l'accreditamento degli ITS *Academy* viene effettuato dal Ministero dell'istruzione (nuovo comma 6).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9

Misure nazionali di sistema per l'orientamento

<u>Le modifiche</u> introdotte dal Senato, prevedono il coordinamento da parte del Ministero dell'istruzione, <u>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</u>, di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse (nuovo comma 2).

Tali reti si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione

Inoltre, sullo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, si prevede che il Comitato nazionale ITS *Academy*, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, individui le linee di azione nazionali anche per le attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy* [comma 3, nuova lettera *a*)].

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che alle attività ministeriali di promozione di reti è applicabile una clausola di invarianza e che l'estensione delle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* anche a quelle di orientamento opera nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica.

ARTICOLO 10

Comitato nazionale ITS Academy

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono l'istituzione del Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, per la raccolta di elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro (comma 1).

L'istituendo Comitato sostituisce il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore previsto nella precedente versione del testo, riscrivendone la composizione e le funzioni.

Il Comitato propone:

- le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni [comma 2, lettera a)];
- le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore [comma 2, lettera *b*)];
- l'aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area [comma 2, lettera c)];
- la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici [comma 2, lettera d)];
- criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale [comma 2, lettera e)];
- programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali in ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi [comma 2, lettera f1].

Gli ambiti dei compiti del comitato nazionale sono definiti con decreti del Ministro dell'istruzione (comma 3). Il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati dai Ministeri dell'istruzione, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del turismo, della cultura, della salute, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

Ai lavori del Comitato nazionale partecipano rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (comma 5), nonché, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy* (comma 6).

Inoltre, il Comitato nazionale si avvale della consulenza tecnica dell'INDIRE, dell'ANPAL e dell'INAPP (comma 7).

Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, mentre per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 8).

Infine, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 9).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia che la norma istituisce un Comitato, prevedendo le consuete clausole di non onerosità degli emolumenti e di invarianza degli oneri. Il Comitato può, inoltre, avvalersi di altri enti pubblici.

Sul punto si evidenzia come tali clausole di non onerosità degli emolumenti e di invarianza degli oneri siano state poste in conseguenza di una condizione contenuta nel parere approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.

In proposito, andrebbero dunque acquisiti elementi e dati idonei a suffragare l'assunzione che alla costituzione e al funzionamento del Comitato (ivi inclusi gli avvalimenti di altri enti pubblici) possa effettivamente provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Sistema di finanziamento

<u>Le modifiche</u> introdotte dal Senato intervengono sul sistema di finanziamento che ora fa capo al Fondo per l'istruzione tecnologica superiore istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (precedentemente denominato "Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore").

La dotazione del Fondo viene indicata in 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mantenendo inalterata la norma di copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore⁵ (comma 3).

⁵ di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

La precedente dotazione era pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Parte delle risorse del Fondo sono destinate alle seguenti finalità (nuovo comma 4):

- una quota non superiore al 5 per cento per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie⁶, nonché per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale, il sistema di monitoraggio e la valutazione⁷;
- una quota non superiore al 3 per cento per le borse di studio sopra citate al comma 2, nuova lettera *d*).

Inoltre, le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione⁸ (nuovo comma 5).

Sui criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, si prevede che (comma 6):

- nel decreto del Ministro dell'istruzione si tenga conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi nonché del numero di diplomati nel triennio precedente;
- le risorse siano assegnate alle regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione a valere sul Fondo sono assegnate secondo le seguenti quote delle risorse premiali (comma 7):

- per almeno il 30 per cento, tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale;
- fino al 5 per cento per il numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate;
- fino al 10 per cento per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali⁹ e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

In merito ai profili di quantificazione, sull'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, si evidenzia che la dotazione è indicata in 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e sono state introdotte ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse del fondo con diverse quote di finalizzazione e criteri di priorità (commi 4 e 7).

_

⁶ comma 2, lettera b)

⁷ comma 2, lettera c)

⁸ adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6

⁹ di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f).

Sul punto non si formulano osservazioni dal momento che le nuove previsioni agiscono nel limite della dotazione del fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, in conseguenza di una condizione contenuta nel parere approvato dalla 5a Commissione bilancio, la dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito dall'articolo 11, comma 1, è stata incrementata da 48 milioni di euro annui a 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).

In proposito, si rileva che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento¹⁰, che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, appare dunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla attuale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

ARTICOLO 12

Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale

<u>Le modifiche</u> introdotte dal Senato prevedono che l'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. *Academy* sia costituita presso il Ministero dell'istruzione (anziché, come previsto in prima lettura, presso l'INDIRE) (comma 1).

È altresì modificata la disposizione di copertura che nel testo licenziato in prima lettura, fra l'altro, stabiliva che alle spese derivanti dalla costituzione dell'Anagrafe, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvedesse a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11. La nuova formulazione, invece, prevede che a detti oneri (il cui importo non è più specificato) si provvede "nel limite di spesa a valere sulla dotazione" del medesimo Fondo già citato (comma 3).

¹⁰ In particolare, lo stanziamento del citato Fondo è pari a 48.355.436 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che presso il Senato è stata soppressa la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (già fissata in misura pari a 400.000 euro annui per effetto di una condizione posta *ex* art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio della Camera) mentre è stata mantenuta la copertura a valere sul medesimo fondo e nei limiti dello stesso. In proposito, andrebbe quantificato l'onere derivante dalla norma, esplicitando altresì i dati e gli elementi di valutazione soggiacenti la medesima stima: ciò al fine di verificare che agli oneri medesimi, riferibili ad adempimenti di carattere obbligatorio, possa farsi fronte nel quadro delle risorse del Fondo, mediante le quali devono essere fronteggiati anche ulteriori adempimenti introdotti dalla presente legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica è stata modificata la copertura finanziaria di cui all'articolo 12, comma 3, riguardante gli oneri derivanti dalla costituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti, espungendo la relativa quantificazione e specificando che a tali oneri si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Poiché la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 12 derivava da un'apposita condizione contenuta nel parere approvato dalla Commissione Bilancio nel corso della prima lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le ragioni della modifica apportata al testo nonché, in ogni caso, una conferma circa la congruità della fonte di copertura indicata dalla norma in commento.

ARTICOLO 13

Monitoraggio e valutazione

<u>Le modifiche</u> introdotte dal Senato intervengono sul sistema nazionale di monitoraggio e valutazione¹¹ disponendo, fra l'altro, che nella realizzazione del sistema, il Ministero dell'istruzione possa avvalersi anche di enti pubblici di ricerca su cui esercita la vigilanza. Per quanto concerne, invece, il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di VI livello EQF¹² degli ITS *Academy*, si specifica che la sua realizzazione è demandata

¹¹ di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

¹² Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, che possono avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore (comma 1).

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato stabilito che all'attuazione del presente articolo si provveda, oltre che a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore¹³ - come già previsto nel testo licenziato dalla Camera dei deputati - anche, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli enti pubblici vigilati o controllati riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, per effetto delle modifiche approvate dal Senato, la norma dispone che all'attuazione del presente articolo si provveda, oltre che a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore - come già previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati - anche, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli enti pubblici vigilati o controllati riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la predetta clausola di invarianza, anche con riguardo al previsto avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di enti pubblici vigilati e controllati.

ARTICOLO 14

Fase transitoria e attuazione

<u>Le norme</u> provvedono alla fase transitoria e di attuazione disponendo che nei primi dodici mesi di vigenza della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

- le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019 [comma 1, lettera *a*)];
- le fondazioni ITS *Academy* accreditate successivamente al 31 dicembre 2019 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, con un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai

¹³ di cui all'articolo 11, comma 3

- medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva [comma 1, lettera b]];
- le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche [comma 1, lettera c)].

Le fondazioni ITS *Academy* di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'istruzione è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni sopra indicate (comma 3).

Tale decreto individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi (comma 4).

Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS *Academy* avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge n. 145/2018¹⁴. Al riguardo, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore viene riservata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (comma 5).

I commi 465, 466 e 467 della legge n. 145/2018 prevedono nuovi criteri di riparto del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore¹⁵, lasciandone invariati l'importo e i destinatari. Le risorse del Fondo vengono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto (comma 465). Le risorse del Fondo sono assegnate dal Ministero alle Regioni per riversarle agli ITS che hanno ottenuto una valutazione secondo criteri ed indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 (comma 466). Resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento per l'attuazione dei piani triennali degli ITS per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli ITS possono attivare anche percorsi ed attività non previsti nei predetti piani, finanziati da soggetti pubblici e privati, previa comunicazione al competente assessorato regionale ed all'ufficio scolastico regionale di riferimento (comma 467).

Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione (comma 6).

¹⁴ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

¹⁵ di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205/2017.

Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144/1999¹⁶ (comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che le modifiche sono di carattere ordinamentale ed operano nel quadro di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente.

¹⁶ Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.